



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA
CETRARO

87032 Cetraro (CS) Via Porto – tel. 0982/971415 - 999495 - fax
0982/972722
email: ucctraro@mit.gov.it



ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

ORDINANZA N. _05_ /2015

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Cetraro:

- VISTI** gli articoli 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione parte marittima;
- VISTA** la vigente normativa in materia di nautica da diporto ed, in particolare, il D.M. 29.07.2008 n. 146 – “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del Decreto Legislativo 18.07.2005 n. 171, recante il Codice della nautica da diporto;
- VISTO** il Dispaccio n. 01789 in data 02.02.2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Divisione Generale per il Trasporto Marittimo e per vie d’acqua interne avente ad oggetto: “Quesiti sul regolamento attuativo del Codice della navigazione da diporto”;
- VISTO** l’articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112, così come modificato dall’articolo 9 della legge 16 marzo 2001, n° 88;
- VISTE** le vigenti direttive ministeriali in materia di svolgimento delle attività balneari e di quelle ad esse riconnesse;
- VISTA** la legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 della Regione Calabria, “Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo”;
- RITENUTO** necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza dell’attività balneare lungo il litorale del Circondario Marittimo di Cetraro, che comprende i Comuni costieri di Belvedere Marittimo, Sangineto, Bonifati, Cetraro, Acquappesa, Guardia Piemontese, Fuscaldo, Paola, San Lucido, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Longobardi e Belmonte Calabro.
- VISTA** la propria Ordinanza n. 12/2011;
- RITENUTO** opportuno modificare la citata ordinanza, allo scopo di aggiornare la disciplina della balneazione e delle attività connesse che si svolgono negli specchi acquei e sugli arenili antistanti il litorale nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Cetraro;
- RITENUTO** altresì necessario stabilire prescrizioni utili ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità in genere senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità.

ORDINA
CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ARTICOLO 1: AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e le attività ludico-diportistiche che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del Circondario Marittimo di Cetraro.
2. La presente Ordinanza si applica a chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione (stabilimenti o spiagge libere attrezzate), complessi balneari pubblici, complessi balneari sociali, colonie marine, arenili asserviti e spiagge libere, per quanto applicabile, frequentate dai bagnanti, compresi i rispettivi specchi acquei antistanti.
3. Per favorire l'ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio del Circondario Marittimo di Cetraro deve informare immediatamente l'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Cetraro (attiva 24 ore su 24), ad uno dei seguenti recapiti telefonici: **1530** (chiamata gratuita); **0982/971415**; **0982/999495** (centralino), oppure via radio sul canale 16 VHF, anche per il tramite degli uffici marittimi minori dislocati sul territorio.

ARTICOLO 2 : STAGIONE BALNEARE

1. I comuni costieri indicano le date di inizio e fine della stagione balneare.
In caso di mancanza di provvedimenti in merito da parte delle Amministrazioni Comunali, il periodo della stagione balneare è quello compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre.
2. Durante il periodo di apertura degli stabilimenti balneari chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture/stabilimenti balneari ha l'obbligo di predisporre un adeguato servizio di assistenza e salvataggio organizzato secondo le modalità indicate nel successivo art 9 della presente Ordinanza.

ARTICOLO 3 : ESPOSIZIONE ORDINANZA

In ogni struttura, di cui al suindicato art. 1 comma 2, deve essere esposta al pubblico la presente Ordinanza, negli ingressi ed in luoghi ben visibili, per tutta la stagione estiva e deve rendersi compiutamente consultabile a semplice richiesta di chiunque lo desideri.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ZONE DI MARE E DELL'ATTIVITA' DI PESCA

ARTICOLO 4 : ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

1. Le zone di mare riservate alla balneazione, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, sono quelle sino alla distanza di:
 - *150 metri dalla battigia, in presenza di spiagge;*
 - *100 metri dalla scogliera, in presenza di coste alte o a picco.*
2. Le zone di mare vietate alla balneazione sono:
 - a. alle imboccature dei porti e nel raggio di 200 metri dagli stessi nonchè negli ambiti portuali, fatti salvi casi particolari previsti con specifici provvedimenti;*
 - b. in prossimità di pontili o passerelle di attracco per l'ormeggio di unità navali;*
 - c. all'interno dei corridoi di atterraggio delle unità navali;*
 - d. all'interno degli specchi acquei destinati all'ancoraggio di unità navali;*

- e. alle foci dei fiumi, dei canali e dei collettori di scarico;
- f. nelle zone di mare interdette con specifiche ordinanze.

ARTICOLO 5 : INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE E DELLE ACQUE SICURE

1. I **limiti delle zone riservate alla balneazione**, di cui al precedente art. 4, devono essere segnalati dai concessionari/titolari di strutture balneari per tutto il fronte a mare delle concessioni con **gavitelli di colore rosso/arancione**, saldamente ancorati al fondo e disposti parallelamente alla linea di costa ad una distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro.
2. I concessionari/titolari di strutture balneari, negli specchi acquei assentiti in concessione ovvero antistanti le strutture stesse, devono segnalare il **limite delle acque sicure**, con profondità massima di 1,60 metri, entro il quale le persone non esperte nel nuoto possono effettuare la balneazione.

Tale limite deve essere segnalato con **gavitelli di colore bianco**, disposti ad intervalli non superiori a metri 5 (cinque) e collegati con sagola galleggiante, ancorata sul fondo alle due estremità.

In caso di impossibilità di ancoraggio dei gavitelli indicanti il limite delle acque sicure, i soggetti di cui sopra, devono apporre idonea segnaletica verticale (eventualmente redatta in più lingue) recante la scritta: **“ATTENZIONE, LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,60) NON SEGNALATO”**.

3. Qualora i gavitelli indicanti la zona di mare riservata alla balneazione e/o i gavitelli indicanti il limite delle acque sicure e/o l'apposita segnaletica di cui ai punti precedenti, vengano rimossi per qualsiasi altra causa, i soggetti suindicati devono provvedere **TEMPESTIVAMENTE** a riposizionare i gavitelli/seгнаletica nella posizione determinata.

ARTICOLO 6: SPIAGGE LIBERE

1. E' a carico dei Comuni rivieraschi provvedere a quanto previsto dal precedente art. 5 relativamente agli specchi acquei antistanti le spiagge libere maggiormente frequentate dai bagnanti.
2. Qualora i Comuni rivieraschi non adempiano alla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, hanno l'obbligo di posizionare sulle spiagge idonea segnaletica verticale con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE, LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE (MT. 150 DALLA BATTIGIA) NON SEGNALATO”**.
3. Detta cartellonistica deve essere di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in più lingue (almeno in italiano e inglese).
4. I Comuni rivieraschi nelle spiagge libere, devono segnalare il limite delle acque sicure, con profondità massima di 1,60 metri, entro il quale le persone non esperte nel nuoto possono effettuare la balneazione.

Tale limite deve essere segnalato con gavitelli di colore bianco, disposti ad intervalli non superiori a metri 5 (cinque) e collegati con sagola galleggiante, ancorata sul fondo alle due estremità.

In caso di impossibilità di ancoraggio, i Comuni devono apporre idonea segnaletica verticale (eventualmente redatta in più lingue) recante la scritta: **“ATTENZIONE, LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,60) NON SEGNALATO”**.

5. I suddetti Comuni devono, altresì, provvedere ad effettuare il controllo sulla permanenza della segnaletica prevista e, se del caso, attivarsi per l'immediato ripristino della stessa.
6. Il divieto di navigazione all'interno della fascia di mare riservata alla balneazione resta tale anche in assenza della segnaletica di cui ai precedenti commi.

CAPO III

DISCIPLINA DELLA BALNEAZIONE DELLE SPIAGGE LIBERE E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

ARTICOLO 7: DISCIPLINA DELLA BALNEAZIONE E DELLE ALTRE ATTIVITA'

1. Al fine di intraprendere una sicura balneazione, gli interessati devono, in relazione al proprio stato e alle capacità natatorie, valutare le condizioni meteorologiche e del mare presenti nella zona, con particolare riferimento all'andamento del moto ondoso, alla temperatura e profondità delle acque.

Gli stessi devono prestare attenzione alle eventuali indicazioni ricevute dall'assistente bagnanti, anche a mezzo della bandiera issata sul pennone (rossa per il potenziale pericolo) ovvero tramite annunci con megafono.

2. Chiunque intenda tuffarsi e praticare il nuoto anche subacqueo nelle zone riservate alla balneazione deve verificare preliminarmente l'assenza di eventuali ostacoli o impedimenti costituenti un potenziale pericolo.
3. La balneazione al di là del limite delle zone e degli orari indicati dagli articoli precedenti, deve essere condotta con la massima prudenza, verificando costantemente lo stato dello specchio acqueo circostante.

In tali casi, se non è presente una unità navale di appoggio, il bagnante deve dotarsi di un galleggiante sormontato da bandiera rossa con striscia diagonale bianca (quello utilizzato dai subacquei) o di una cuffia di colore ben visibile/retroriflettente. In caso di ore notturne il bagnante dovrà essere dotato di un apposito dispositivo luminoso, ben visibile in lontananza.

4. La fascia di spiaggia di 5 metri dalla battigia deve essere lasciata libera da ingombri per garantire la sicurezza della balneazione, l'agevole entrata e uscita dall'acqua dei bagnanti nonché il transito del personale e dei mezzi preposti al soccorso.
5. Nelle zone riservate alla balneazione e negli orari compresi tra le ore 08:00 e le ore 20:00, è vietato:
 - a. effettuare la navigazione, la sosta e l'ormeggio di qualsiasi unità navale, ad eccezione dei natanti a remi di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili che devono comunque evitare di arrecare nocumento o fastidio ai bagnanti od ostacolo ai mezzi addetti al soccorso e alla polizia marittima;
 - b. praticare attività o giochi che possono arrecare molestie e/o danni ai bagnanti;
 - c. esercitare qualsiasi tipo di pesca;
 - d. caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
 - e. sorvolare con qualsiasi tipo di aereo motrice o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore ai 300 metri (1.000 piedi) ad eccezione dei mezzi di soccorso o di polizia.

ARTICOLO 8: DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO PRESSO STRUTTURE BALNEARI E SPIAGGE/SCOGLIERE LIBERE

1. **I concessionari/titolari di strutture balneari, durante la stagione balneare e negli orari di apertura al pubblico devono sempre avere un efficiente servizio di assistenza e salvataggio.**
2. Al di fuori della stagione balneare, qualora la struttura intenda operare, il servizio di assistenza e salvataggio deve essere attivato almeno nei giorni festivi e prefestivi.

3. Nelle spiagge e scogliere libere, i Comuni rivieraschi qualora non attivino il servizio di salvataggio, devono informare preventivamente e per iscritto l'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Cetraro, provvedendo ad apporre una idonea ed adeguata segnaletica verticale, ben visibile dagli utenti e redatta in più lingue (almeno italiano e inglese) recante la seguente dicitura: **“ATTENZIONE, BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**.
4. Durante la stagione balneare i Comuni e ogni concessionario/titolare di struttura balneare devono garantire:
 - a) almeno un **assistente abilitato al salvataggio** dei bagnanti, munito di apposito brevetto rilasciato da Società/Federazioni appositamente autorizzate.
Nel caso il fronte a mare della concessione demaniale marittima sia superiore a 80 (ottanta) metri, il numero dei predetti assistenti deve essere almeno uno ogni 80 (ottanta) metri o frazione.
 - b) una **postazione di salvataggio** ubicata in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile. In tale postazione deve essere presente:
 - 1) *un binocolo*
 - 2) *un paio di pinne*
 - 3) *un megafono*
 - 4) *un pennone, di idonea altezza, con le bandiere bianche e rosse*
 - 5) *due salvagenti anulari, conformi alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, collegati ciascuno con sagola galleggiante di almeno 25 (venticinque) metri*
 - 6) *cintura/bretella di salvataggio collegata a un cavo galleggiante della lunghezza di almeno metri 200, montato su un rullo;*
 - 7) *battello di colore rosso/arancione recante la scritta “SALVATAGGIO”, completo di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa e ancorotto.*
Inoltre deve essere dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 (venticinque) metri.
L'impiego di mezzi nautici alternativi al battello destinato al servizio di salvamento deve essere preventivamente comunicato all'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro, per la definizione di eventuali specifiche prescrizioni.
5. Gli stabilimenti balneari, inoltre, devono essere dotati di:
 - a) *n° 3 bombolette individuali di ossigeno terapeutico, di almeno un litro cadauna caricate a 150 Atm. In alternativa è possibile dotarsi di due bombolette individuali di ossigeno terapeutico, ciascuna di almeno 3 litri e caricate a 200 Atm, munite di riduttore di pressione corredato di manometro di controllo;*
 - b) *n° 2 maschere per ossigenoterapia, una della misura per adulti ed una di tipo pediatrico;*
 - c) *un dispositivo di barriera per la respirazione bocca-bocca, tipo “pocket mask” o similari;*
 - d) *un pallone “Ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;*
 - e) *una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente;*
 - f) *un tirlingua e un apribocca.*

Nella struttura devono essere altresì esposti in maniera ben visibile:

- una tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso;
 - una tabella recante i significati delle bandiere;
 - idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
 - utenza telefonica dello stabilimento, il cui numero deve essere comunicato preventivamente all'Autorità Marittima e comunale.
6. Nel caso in cui uno stabilimento balneare sia dotato di piscina, deve essere assicurato un adeguato servizio di assistenza bagnanti anche per tale struttura, in prossimità della stessa, secondo la normativa specifica.
7. I concessionari di strutture/stabilimenti balneari devono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la *check-list* allegata (**all. 2**) alla presente ordinanza, che deve essere compilata all'inizio dell'attività.

La stessa deve essere custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle Autorità preposte al controllo, provvedendo ad informare immediatamente per iscritto l'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Cetraro (quando necessario anche l'Autorità Comunale) delle eventuali problematiche riscontrate nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.

ARTICOLO 9: OBBLIGHI PER L'ASSISTENTE BAGNANTI

L'assistente bagnante, dotato di una **maglietta di colore rosso con la scritta bianca "SALVATAGGIO"** e di un fischiotto, deve:

- a. svolgere l'attività stazionando nei pressi della postazione di salvataggio, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione;
- b. segnalare tempestivamente eventuali pericoli e issare, qualora le condizioni meteomarine o qualsivoglia altro motivo comportino situazioni di rischio per la balneazione, su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa e sconsigliare la balneazione.

Si deve issare la bandiera rossa anche in caso di sospensione temporanea del servizio di assistenza. La sospensione temporanea del servizio di assistenza e salvataggio è ammessa solo per cause di forza maggiore e deve essere segnalata oltre che dall'apposizione della bandiera rossa di cui al punto precedente anche da apposita cartellonistica recante la scritta in più lingue "**ATTENZIONE, BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO**". Tale situazione deve essere TEMPESTIVAMENTE segnalata, per iscritto o con comunicazione telefonica, all'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Cetraro.

Al venir meno delle predette situazioni la bandiera rossa deve essere ammainata;

- c. provvedere, in caso di vento forte, ad issare una bandiera gialla e a chiudere gli ombrelloni; al calare del vento, la bandiera deve essere ammainata;
- d. non essere impiegato/impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato al servizio;

- e. segnalare con immediatezza al concessionario eventuali fatti impeditivi sul regolare espletamento del servizio;
- f. ispezionare lo specchio acqueo immediatamente prospiciente il fronte balneare a mare della concessione, segnalando eventuali ostacoli, impedimenti costituenti potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- h. segnalare con immediatezza all'Autorità Marittima qualsiasi situazione di pericolo, ovvero sinistro/incidente/inquinamento occorsi in mare o sugli arenili;
- i. prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestione, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo o infortunata;
- j. vigilare che la fascia di 5 metri dalla battigia sia mantenuta libera;
- k. portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
- l. mantenere, in ogni circostanza, un contegno corretto fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità Marittima o delle Forze di polizia, richiedendo il loro intervento secondo le esigenze ed in caso di turbative, anche tramite il titolare dello stabilimento;
- m. informare l'Autorità Marittima sugli eventi di rilievo per favorire una raccolta statistica finalizzata:
 - all'implementazione della sicurezza della balneazione e della navigazione sottocosta;
 - alla tutela dell'ambiente marino in genere;
 - alle attività di assistenza prestate a bagnanti anche nelle aree vicine alla concessione;
 - alle ricorrenti lamentele dell'utenza,
 - alla nidificazione di tartarughe,
 - alla presenza di meduse e di alghe/mucillagini sia in mare che spiaggiate.

Le predette informazioni devono essere trasmesse all'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Cetraro con la compilazione della scheda (all. 1) entro le ore 10:00 di ogni lunedì alla seguente *email*: uccetraro@mit.gov.it ;

- n. auspicabilmente dotarsi, fermo restando quanto disciplinato dal Decreto Interministeriale recante "*Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica ed amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori e di eventuali altri dispositivi salvavita*", di un defibrillatore semi automatico adatto al pronto soccorso cardiaco. L'apparecchio dovrà essere ubicato all'interno della propria area in concessione, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità, fermo restando che le responsabilità, relative all'uso improprio della predetta apparecchiatura, restano in capo a chi ne fa uso;
- o. auspicabilmente dotarsi di un apparato radio VHF di tipo marino, al fine di garantire un contatto diretto con il personale della Guardia Costiera eventualmente intervenuto in caso di attività di soccorso in mare.

ARTICOLO 10: SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE

1. Sulle spiagge libere frequentate dai bagnanti, qualora i Comuni costieri non provvedano a garantire il servizio di assistenza e salvataggio nei modi previsti dal precedente articolo, devono posizionare all'ingresso e in più punti su quelle spiagge, un idoneo numero di cartelli (predisposti secondo le caratteristiche di cui all'art. 6) riportanti la seguente dicitura: **"ATTENZIONE, BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**.
2. I suddetti Comuni devono, altresì, provvedere ad effettuare il controllo sulla permanenza della predetta segnaletica e, se del caso, attivarsi per l'immediato ripristino della stessa.

ARTICOLO 11: CORRIDOI DI ATTERRAGGIO – DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE ALL'INTERNO DEGLI STESSI

1. Le unità navali a motore o a vela per raggiungere le spiagge o le scogliere ovvero i limiti esterni della zona riservata alla balneazione, negli orari compresi tra le ore 08:00 e le 20:00, devono utilizzare gli appositi corridoi di atterraggio.
2. I corridoi di atterraggio sono delle corsie con larghezza non inferiore a 10 metri realizzate perpendicolarmente alla linea di costa sino al limite esterno delle acque riservate alla balneazione e destinate al pubblico uso.

Le corsie devono essere delimitate con gavitelli distanziati ad intervalli di 20 metri e collegati con sagole galleggianti. All'inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera deve essere installato un cartello indicante **"CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO - DIVIETO DI BALNEAZIONE"**.

3. All'interno dei corridoi le unità navali devono navigare a lentissimo moto e con rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia.

Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti. La sosta nel corridoio è consentito solo per brevi periodi di tempo, senza ostacolare la navigazione delle altre unità.

4. I corridoi di atterraggio devono essere installati dai concessionari di aree per l'esercizio di attività nautiche compreso il noleggio di natanti e dai concessionari di stabilimenti balneari che intendano esercitare il noleggio ovvero ricevere natanti, nel rispetto delle disposizioni delle competenti Autorità comunali e destinati all'uso pubblico.

Nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti ove sono previste aree a terra per la sosta temporanea di piccole unità navali, i corridoi devono essere installati a cura dei Comuni costieri interessati.

5. A titolo sperimentale, gli armatori di natanti da diporto adibiti al noleggio possono chiedere preventivamente a questa Autorità Marittima l'autorizzazione all'installazione di un corridoio di lancio per l'imbarco/sbarco passeggeri e da destinare all'uso pubblico, corredando la relativa istanza del nulla osta dell'Amministrazione comunale territorialmente competente e purché non ci sia pregiudizio per la particolare rilevanza balneare del litorale.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 12: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. La balneazione in prossimità delle zone costiere interessate da movimenti franosi, quindi interdette, deve essere condotta nel rispetto dell'ordinanza emanata in materia.

Tutti i bagnanti devono prestare la massima attenzione, mantenendosi oltre il limite esterno dell'area interdetta.

2. Ai fini di tutela della sicurezza della navigazione e della vita umana, sulle spiagge E' VIETATO accendere fuochi, introdurre ed usare bombole del gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione.
3. Le attività di diporto nautico devono essere condotte secondo quanto previsto dalla vigente Ordinanza emanata in materia che prevede anche una specifica disciplina per l'esercizio di attività ludico-diportistiche e per la locazione e il noleggio di natanti da diporto.
4. I comportamenti da tenere nei casi di rinvenimenti di ordigni esplosivi o presunti tali, lungo gli arenili e in mare, sono fissati con dispositivo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro.

In particolare, il ritrovatore deve informare immediatamente la più vicina Forza di Polizia mantenendosi distante dall'oggetto che, comunque, non deve mai essere toccato.
5. L'ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato. Quindi tutte le attività svolte in mare e lungo gli arenili devono essere condotte nel rispetto delle ordinanze emanate in materia di tutela ambientale.
6. Lo svolgimento di manifestazioni nell'ambito del litorale marino/costiero (regate veliche, gare di pesca/pesca subacquea, gare di canotaggio/canoa/nuoto, spettacoli pirotecnici, processioni a mare, ecc.) deve essere autorizzato dalla competente autorità.
7. L'esercizio e le operazioni di bunkeraggio nonché quelle di alaggio e varo delle unità da diporto, devono essere condotte secondo quanto previsto dalle vigenti ordinanze dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Cetraro.
8. La navigazione da diporto e lo svolgimento di ogni altra attività ad essa riconducibile disciplinata dalla presente ordinanza, non deve in alcun modo interferire, ovvero porsi in contrasto con l'esercizio della balneazione. Essa deve essere effettuata nel rispetto della vigente ordinanza in materia emanata dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina.
9. In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, supportate da accertamenti e/o documentate, l'Autorità Marittima può concedere eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza.

ARTICOLO 13: VIOLAZIONI, ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE

1. La presente Ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga l'Ordinanza n. 11/2012 emanata da questo Comando. E' altresì abrogata qualsiasi altra disposizione eventualmente in contrasto con quelle contenute nella presente Ordinanza.
2. Alla presente Ordinanza sono allegate la scheda di segnalazione dell'assistente ai bagnanti e la chek-list di autoverifica.
3. E' fatto obbligo a chiunque di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza.
4. Le eventuali violazioni sono puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione nonché dal Decreto Legislativo n. 171/2005 ed in base ad ogni altra normativa vigente e pertinente.
5. La pubblicità del presente provvedimento sarà assicurata mediante affissione all'albo di questo Ufficio, nonché a quelle dei Comuni rivieraschi ed inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/cetraro.

Cetraro, 20 maggio 2015

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
T.V. (CP) Andrea CHIRIZZI

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE DELL' UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA - **CETRARO**

Scheda di segnalazione dell'assistente bagnante

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro

tramite (1) _____

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e residente in _____ via _____, n° _____, tel. _____, cell. _____, in qualità di assistente bagnante (brevetto n° _____ rilasciato da _____ in data _____, scadenza in data _____) in servizio per conto di:

- struttura balneare denominata _____, ubicata in località _____ del comune di _____;
- comune di _____;

SEGNALA IL SEGUENTE EVENTO DI:

- assistenza a bagnanti fornita nella concessione ovvero nelle aree viciniori;
- lamentele dell'utenza;
- presenza di nidi di tartarughe;
- avvistamento di meduse;
- comparsa di alghe/mucillagini in acqua/spiaggiate;
- (altro)*

DESCRIZIONE DELLA SEGNALAZIONE

(specificare il luogo la data e l'orario, esporre sinteticamente l'evento, indicare generalità di eventuali testimoni o altri fatti rilevanti)

firma

**ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE DELL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA - CETRARO**

Check-List autoverifica (art. 9, c. 3 lettera r))

1	esposizione dell'ordinanza dell'autorità marittima in luogo ben visibile.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
2	possesso della licenza di concessione in regolare corso di validità, rilasciata dalla competente autorità comunale. (art. 36 cod. nav.)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
3	gavitelli di colore rosso/arancione, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro ed a 150 metri nel tratto di mare antistante l'area assentita in concessione.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
4	nel caso di esercizio di attività nautiche e noleggio/locazione di natanti messa in opera di corridoi di lancio (larghezza = > 10 mt. – gavitelli gialli distanziati ad intervalli di 20 mt. che si sviluppano verso il largo per una distanza di 150 mt.).	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
5	battello di colore rosso/arancione recante la scritta (eventualmente in più lingue) SALVATAGGIO, completo di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa e ancorotto, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
6	gavitelli di colore bianco, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti ad intervalli non superiore a 5 metri l'uno dall'altro (per l'indicazione del limite delle acque sicure – profondità 1,60 mt.).	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
7	locale adibito a pronto soccorso con dotazioni di primo soccorso pronte all'uso, costituite da: tre bombole individuali di ossigeno da almeno 1 litro, un pallone AMBU; un tiralingua e un apribocca; cassetta di pronto soccorso contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
8	una postazione centrale di salvataggio ubicata in posizione che consenta la più ampia visuale possibile e apposito pennone per issare le bandiere di segnalazione.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
9	l'assistente bagnante deve avere in dotazione: un binocolo; un paio di	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

	pinne; mt.200 di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle; il megafono fisso o manuale.bretelle; il megafono fisso o manuale.		
10	posizionamento di due salvagente anulari, conformi alla normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 mt.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
12	tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
13	la fascia di 5 metri dalla battigia è libera da ingombri.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
14	tabella recante i significati delle bandiere esposte.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
15	comunicazione utenza telefonica dello stabilimento.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

Concessione demaniale marittima nr. _____ rilasciata in data ___/___/___ dal Comune di _____

Estensione del fronte mare mt._____ .

Autorizzazione ai sensi dell'art.45/bis del Codice della navigazione nr. _____ rilasciata in data___/___/___.

Gestione _____.

Data ___/___/___

Firma _____

LA PRESENTE CHECK-LIST, DA ESIBIRE ALLE AUTORITÀ PREPOSTE AL CONTROLLO, È OBBLIGATORIA E NON È, IN OGNI CASO, ESAUSTIVA DELL'APPLICAZIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI IN VIGORE MA RAPPRESENTA, UNICAMENTE, UN AUSILIO PER IL CONCESSIONARIO SULLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI ALCUNE PREDISPOSIZIONI DI SICUREZZA.-

Luogo e data _____

Firma _____

- (1) Indicare l'autorità marittima (capitaneria di porto, ufficio circondariale marittimo, ufficio locale marittimo e delegazione di spiaggia) a cui viene presentata l'istanza se diversa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro.